



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ACCONTO 2013

In attesa dei prossimi interventi da parte del Governo e/o del Parlamento, ad oggi l'applicazione dell'IMU presenta poche certezze:

- l'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1 o A/8 è "sospesa" e non dovrà essere pagata in occasione della scadenza del 17 giugno;
- se entro il 31 agosto il Governo non avrà attuato la riforma dell'imposizione sui patrimoni immobiliari, entro il 16 settembre si dovrà pagare l'imposta rimasta in sospeso;
- per gli altri immobili, l'acconto del 17 giugno dovrà essere pagato sulla base delle aliquote in vigore lo scorso anno;
- è cambiata la ripartizione Comune/Stato: ora allo Stato andrà l'intera imposta dovuta per i fabbricati di categoria catastale "D" (alberghi, case di cura, capannoni ecc.), mentre l'imposta relativa a tutti gli altri immobili dovrà essere versata al Comune;
- attualmente non è possibile determinare gli importi dovuti per il saldo di dicembre.

Aliquote e detrazioni in vigore da utilizzare per il calcolo dell'ACCONTO 2013

Aliquota	Tipo di immobile	Detrazioni
0,30% Imposta sospesa fino al 16 settembre (non si deve pagare entro il 17 giugno)	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni signorili) e A/8 (ville) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.	€ 200,00 più € 50,00 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età Le pertinenze scontano solo l'eventuale eccedenza di detrazione rispetto all'imposta dovuta per l'abitazione principale o assimilata
	ABITAZIONI di categoria diversa da A/1 o A/8 ASSIMILATE A QUELLA PRINCIPALE Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto: <ol style="list-style-type: none"> 1. abitazione di proprietà o usufrutto di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, purché non affittata (Attenzione! Per ottenere l'assimilazione il Regolamento IMU richiede obbligatoriamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con tutti i dati e i documenti indicati sul sito internet del Comune); 2. unità immobiliare posseduta da cittadini iscritti nei registri A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) tenuti dal Comune di Gardone Riviera. 	
	PERTINENZE durevolmente ed esclusivamente al servizio delle abitazioni principali ed assimilate di cui sopra , per un massimo di tre e con le seguenti limitazioni: <ul style="list-style-type: none"> - magazzini e locali di deposito (cat. C/2) → massimo n. 1 - autorimesse, posti auto (cat. C/6) → massimo n. 1 - tettoie chiuse o aperte (cat. C/7) → massimo n. 1 	
0,30%	ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili) o A/8 (ville) e relative pertinenze (secondo le regole di cui sopra) L'imposta NON è sospesa, si deve pagare l'acconto entro il 17 giugno	
0,46%	ABITAZIONI IN USO GRATUITO A PARENTI <i>(nessuna detrazione)</i> Abitazioni concesse in uso gratuito ai seguenti parenti: figli, genitori, nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle. Il parente deve avere residenza e dimora abituale nell'abitazione stessa unitamente al proprio nucleo familiare ed essere intestatario delle utenze dei servizi pubblici. (Attenzione! Per poter applicare l'aliquota agevolata il Regolamento IMU richiede obbligatoriamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà con tutti i dati e i documenti indicati sul sito internet del Comune).	
	ABITAZIONI AFFITTATE A RESIDENTI <i>(nessuna detrazione - è necessario presentare copia del contratto)</i> Abitazione locata a persone fisiche con un contratto registrato di durata non inferiore all'anno, nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. <i>La dimora abituale e la residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ecc.); in quest'ultimo caso (ristrutturazione) la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e comunque non oltre la scadenza del permesso di costruzione.</i>	
0,76%	FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE "D" (imposta interamente di competenza dello Stato)	
0,76%	ALTRI FABBRICATI AFFITTATI con contratto registrato (è necessario presentare copia del contratto).	Esclusi i fabbricati di categoria catastale "D"
0,66%	IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. n. 917/1986. IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI IRES (imposta sul reddito delle società)	
0,38%	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA , finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.	
1,06%	ALTRI IMMOBILI non rientranti nelle categorie di cui sopra (abitazioni secondarie, aree fabbricabili, ecc.)	
Esenti	Fabbricati rurali strumentali, terreni agricoli, terreni incolti	

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ACCONTO 2013

IMU AL COMUNE e IMU ALLO STATO

Cambia la ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato:

- è da versare **allo Stato** l'intera imposta dovuta per i fabbricati di **categoria catastale "D"** (alberghi, case di cura, capannoni ecc.);
- è da versare **al Comune** l'intera imposta dovuta per **gli immobili di categoria catastale diversa da "D"** (comprese le aree fabbricabili).

LA BASE IMPONIBILE

Fabbricati

La base imponibile si determina applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti coefficienti di moltiplicazione:

Coeff.	Tipologia e categoria catastale
160	Abitazioni (A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A8), magazzini e locali di deposito (C2), autorimesse (C6), tettoie (C7)
140	Laboratori arti e mestieri (C3), fabbricati e locali per esercizi sportivi (C4), stabilimenti balneari (C5)
80	Uffici e studi privati (A10), istituti di credito (D5)
55	Negozi e botteghe (C1)
65	Categorie speciali a fine produttivo o terziario (cat D, tranne D5; nel 2012 era 60)

E' ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati storici/artistici e dei fabbricati dichiarati inagibili secondo i criteri del regolamento com.le IMU.

Aree fabbricabili

La base imponibile è il valore commerciale dell'area.

I **valori minimi per le aree fabbricabili** deliberati dal Comune sono disponibili sul sito internet comunale.

A differenza di quanto avveniva per l'ICI, **tali valori sono solo indicativi e non vincolanti** in caso di accertamento di maggior valore.

COME SI CALCOLA L'ACCONTO 2013

Le aliquote da utilizzare sono quelle del 2012 *tranne che per i fabbricati di categoria catastale "D" (aliquota 0,76%)*.

L'imposta dovuta **per l'acconto 2013** si calcola applicando alla base imponibile le aliquote di cui sopra, dividendo per 12 e moltiplicando per i mesi di possesso del primo semestre.

Esempio:

Abitazione a disposizione fin da gennaio, con rendita di 900 euro
 $900 + 5\% = 945 \times 160 = 151.200 \times 1,06\% = € 1.602,72 : 12 \times 6 = 801,36$

Per l'abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1 e A/8, per quelle assimilate e per le relative pertinenze il versamento dell'acconto è sospeso fino al 16 settembre 2013.

Non sono dovuti versamenti per importi inferiori a 12 euro. Se l'imposta risultante per l'acconto è *inferiore* a tale limite l'importo dovrà essere riportato in aggiunta al saldo di dicembre.

QUANDO SI PAGA

L'acconto si deve pagare entro il **17 giugno** (il 16 è domenica).

Il saldo dovrà essere pagato entro il 16 dicembre. Al momento non è possibile stabilire se per il saldo saranno confermate le aliquote e le norme attualmente in vigore. Sarà cura del Comune informare di ogni novità attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale, l'affissione di manifesti ed, eventualmente, altre modalità da valutare.

Non si può pagare l'intera imposta annuale in un'unica soluzione entro il 17 giugno.

COME SI PAGA

L'IMU si può pagare utilizzando:

- il "**modello F24**" con pagamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari;
- apposito bollettino di versamento in conto corrente postale.

Per **ciascun rigo** del mod. F24 (o del bollettino postale) si deve **arrotondare** all'euro per difetto o per eccesso.

I contribuenti **residenti all'estero** (solo loro) possono pagare mediante bonifico bancario internazionale seguendo le istruzioni indicate sul sito internet comunale.

CODICI PER MODELLO F24

Per la compilazione del "**modello F24**" utilizzare i seguenti codici:

codice del comune: D917	
3912 - IMU per abitazione principale	(imposta di competenza comunale)
3916 - IMU per aree fabbricabili	(imposta di competenza comunale)
3918 - IMU per altri fabbr. (<i>esclusa</i> cat. D)	(imposta di competenza comunale)
3925 - IMU per fabbr. D	(imposta di competenza statale)

DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio o fine del possesso o di intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui è avvenuta la variazione.

Il modello per la dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet comunale.

Per la compravendita degli immobili – oltre che in altri casi – la dichiarazione non è dovuta. L'elenco dei casi di per i quali permane l'obbligo è contenuto nelle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

AIUTO AI CONTRIBUENTI

I comuni non sono tenuti per legge alla comunicazione delle aliquote e degli importi ai singoli contribuenti. Nonostante ciò il Comune di Gardone Riviera ha sempre cercato di dare il massimo aiuto ai contribuenti. Quest'anno, date le novità e le incertezze, non è possibile l'invio preventivo dei conteggi per tutti i contribuenti.

A tutti viene inviata questa informativa con allegato un modello F24. Per alcune tipologie viene allegato un prospetto con i dati degli immobili posseduti. Nei casi con minori incertezze sono indicati anche gli **importi presuntivamente dovuti per l'acconto** sulla base dei dati attualmente a disposizione dell'Ufficio Tributi, che rimane a disposizione per i chiarimenti necessari.

Si chiede ai contribuenti di **verificare con la massima attenzione** i dati riportati e di **segnalare all'ufficio qualsiasi errore o carenza** riscontrati.

La comunicazione dei dati di cui sopra va intesa semplicemente come un aiuto e una proposta di collaborazione tra il Comune ed i contribuenti. Pertanto, **non esenta dall'obbligo di presentazione della dichiarazione** nei casi in cui è dovuta, **né dall'accertamento** da parte del Comune qualora si rilevasse in seguito una situazione immobiliare diversa da quella risultante dai dati ad oggi disponibili.

Inoltre, l'eventuale mancato ricevimento non esenta dagli obblighi alle prescritte scadenze.

Sul sito internet comunale sono disponibili informazioni aggiornate e un software online per il calcolo dell'imposta dovuta e per la stampa del modello di versamento F24.

La **modulistica** e ulteriori **informazioni** si trovano sul sito **internet** del Comune (www.comune.gardoneriviera.bs.it), alla sezione "Tributi Comunali".

Contatti **Ufficio Tributi**: tel. 0365 294612 - fax 0365 22122 - e-mail tributi@comune.gardoneriviera.bs.it – P.E.C. tributi.gardoneriviera@anutel.it

Apertura al pubblico: mattino (dal lunedì al venerdì) dalle 9.00 alle 12.30 – pomeriggio di martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00

5 PER MILLE AL TUO COMUNE

Destinare il 5 per mille al tuo Comune di residenza è come destinarlo a te stesso! (e non ti costa nulla)

Oggi puoi decidere autonomamente a chi destinare una parte delle tue imposte. E questa scelta non comporta per te nessun aumento del prelievo fiscale. Puoi destinare una quota pari al 5 per mille delle tue imposte *sul reddito* al Comune di residenza, che la utilizzerà per sostenere le attività sociali e per garantire migliori servizi ai cittadini.

Cosa può fare il Comune con il tuo 5 per mille? Sostegno agli asili nido, ai servizi di mensa e trasporto scolastico, ai servizi per i minori e le famiglie, al sostegno degli anziani e dei cittadini affetti da disabilità ecc..ecc..

Per destinare il 5 per mille devi apporre la firma nell'apposito riquadro (*sostegno attività sociali comune di residenza*) sul modello di dichiarazione dei redditi. Se non sei tenuto alla dichiarazione dei redditi, puoi comunque utilizzare il modello integrativo allegato alla dichiarazione stessa.